

OSSERVATORIO ROMANO SULLA GIUSTIZIA CIVILE

<http://www.civoroma.it/>

NUOVO PROTOCOLLO PER IL PROCESSO CIVILE

L' OSSERVATORIO ROMANO SULLA GIUSTIZIA CIVILE, composto da avvocati e magistrati che operano presso il Tribunale Civile di Roma - riaffermata la necessità di adeguati interventi volti a superare le gravi carenze delle strutture materiali e delle risorse economiche e la persistente penuria di personale ausiliario - propone l'adozione di una serie di regole volte a favorire uno svolgimento più ordinato e proficuo delle udienze civili, ad attenuare (almeno in parte) il grave disagio esistente, a migliorare la qualità del processo, a tutelare la riservatezza dei soggetti coinvolti ed a ridurre drasticamente i tempi di attesa di testimoni, parti ed avvocati. Alcuni dei principi contenuti nei precedenti Protocolli, come quelli relativi allo svolgimento della CTU, sono stati recepiti dal legislatore

- 1.** Per consentire la completa trattazione orale della causa come previsto dai commi 4 e 5 dell'art. 183 c.p.c. è opportuno che i convenuti si costituiscano in ogni caso nel termine di venti giorni previsto dall'art. 166 c.p.c.
- 2.** E' opportuno - in funzione della piena attuazione dell'art. 183 c.p.c. - che nel corso dell'udienza di trattazione il giudice ed i difensori conducano un esame approfondito dei fatti dedotti e di tutte le questioni rilevabili d'ufficio e sollevate dalle parti anche al fine di verificare se in relazione a tali questioni esistano orientamenti della giurisprudenza di legittimità, di merito o dell'ufficio adito nonché di verificare l'opportunità di convocare le parti anche per esperire un tentativo di conciliazione
- 3.** Al fine di garantire lo svolgimento dell'udienza come suggerito dalle regole di questo protocollo è opportuno che il giudice utilizzi l'art. 168 bis, comma 5, c.p.c. e/o l'art.81 bis disp. att. cpc per evitare che nella stessa data venga fissato un numero eccessivo di cause.

4. L'udienza mattutina è divisa in fasce orarie di durata non superiore a sessanta minuti. Al momento del rinvio di una causa all'udienza successiva andrà valutata la verosimile durata degli adempimenti programmati in modo da fissare all'interno di ogni fascia un numero tale di cause da consentire la compiuta trattazione delle stesse senza superare i limiti di tempo prefissati. Le cause rinviate ai sensi dell'art. 181 c.p.c. e dell'art. 309 c.p.c. vanno fissate nell'ultima fascia. Le cause rinviate per l'escussione e l'interrogatorio formale dei testimoni vanno fissate per ultime e preferibilmente con la precisa indicazione dell'orario di inizio della prova. Giudice e difensori potranno concordare la fissazione di un'udienza pomeridiana ad orario prestabilito per adempimenti di particolare durata e/o complessità.

5. È opportuno che la memoria depositata ai sensi dell'art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. contenga la completa indicazione di tutti i mezzi istruttori di cui si intende effettivamente ottenere l'ammissione, senza rinvii a precedenti atti di causa.

6. I giudici debbono privilegiare la decisione in udienza sulle istanze formulate dalle parti e ciò vale anche per il caso in cui vengano concessi i termini o alcuni dei termini di cui all'art. 183 c.p.c.

7. Deve essere realmente applicata la disposizione dell'art. 84 disp. att. c.p.c. ("le udienze del giudice istruttore non sono pubbliche") al fine di consentire un ordinato svolgimento dell'udienza ed evitare che parti e testimoni siano costretti a riferire fatti personali dinanzi a terzi estranei al processo.

8. L'avvocato costituito, nel caso in cui non possa essere presente in udienza, deve farsi sostituire da un collega che sia a conoscenza degli atti di causa e degli adempimenti da compiersi nel corso dell'udienza.

9. Salvo i casi di eventi imprevedibili verificatisi a brevissima distanza dal giorno stabilito per la celebrazione dell'udienza, occorre evitare che avvocati, parti testimoni e consulenti tecnici compaiano dinanzi al sostituto del giudice titolare della causa del tutto inutilmente o soltanto per ricevere la comunicazione della data dell'udienza successiva. Il giudice, pertanto, dovrà organizzare la propria sostituzione con un collega che sia in grado di adottare i necessari provvedimenti sulle istanze formulate dalle parti. Qualora, per l'imprevedibilità dell'assenza o per l'opportunità che l'attività istruttoria sia svolta dal giudice titolare della causa, l'udienza debba essere comunque

rinvia, il rinvio deve essere possibilmente non superiore a 3 mesi e tempestivamente comunicato alle parti costituite ed ai consulenti tecnici con autorizzazione alla notifica dell'avviso con il mezzo più celere.

10. In sede di convocazione del C.T.U. quest'ultimo deve essere invitato a comunicare senza ritardo alle parti ed al giudice il suo eventuale impedimento a comparire all'udienza nonché a fornire ogni utile indicazione in vista della fissazione della nuova udienza. Gli avvocati devono avvisare il CTU della sopravvenuta inutilità della sua presenza in udienza qualora sia intervenuta la definizione stragiudiziale della lite. È utile che alla relazione peritale depositata in Cancelleria su supporto cartaceo il CTU alleggi la medesima relazione in forma di file elettronico registrato su idoneo supporto informatico

11. È opportuno che gli avvocati provvedano alla citazione dei testi e delle parti da interrogare almeno 30 giorni prima dell'udienza fissata per l'espletamento della prova.

12. È utile che ciascuna parte:

- rassegni le conclusioni finali su un foglio separato da allegare al verbale;
- depositi, unitamente alla memoria conclusionale, copia delle memorie su supporto digitale;
- depositi nota spese analiticamente redatta e con la chiara indicazione dello scaglione di valore applicato.

L'Osservatorio Romano sulla Giustizia Civile